



CITTA' DI NOVATE MILANESE
Provincia di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022 – 2024
NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governo esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione; lo schema di bilancio con annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili di Settore sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell' Ente.

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022 2024".

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 2024 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Con la presente nota si intende esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e completare la conoscenza del bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa.

Criteria di valutazione

Le principali voci di entrata e di spesa sono state definite sulla base delle previsioni fornite dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore e verificate dal settore finanziario nel rispetto dei seguenti postulati di:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Quadro di riferimento – Contesto esterno

La legge di bilancio 2022 non ha ancora completato l'iter di approvazione alla data di redazione della presente nota. Lo scenario macroeconomico delineato all'interno della Nota di aggiornamento ministeriale del DEF 2021 (NaDEF) tiene conto della situazione sanitaria ed economica che è nettamente migliorata negli ultimi mesi. I dati economici mostrano una crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso che ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati e fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. La previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento, ipotizzato nel DEF in aprile.

Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva.

L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale.

Le previsioni così formulate sono riportate nel seguente quadro riassuntivo del bilancio di previsione:

ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo Pluriennale Vincolato	311.829,00	295.978,00	310.116,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.354.684,00	11.457.885,00	11.487.885,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	859.936,00	717.500,00	707.349,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.362.120,00	3.405.370,00	3.336.890,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.078.843,00	1.352.667,00	1.056.889,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	21.967.412,00	17.229.400,00	16.899.129,00
SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	16.158.939,00	16.147.053,00	16.079.560,00
di cui FPV	295.978,00	310.116,00	315.296,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.808.473,00	1.082.347,00	819.569,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese	21.967.412,00	17.229.400,00	16.899.129,00

Entrate

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Le entrate sono state definite sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente e delle variabili legate all'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha investito il nostro paese nel febbraio 2020.

1. Entrate correnti di natura tributaria

La Legge di Bilancio 2021 ha consentito la modifica delle aliquote dei tributi ed addizionali comunali ma la decisione assunta dall'Amministrazione è quella di non agire sulla leva fiscale e tariffaria mantenendo anche per il 2022 / 2024 aliquote e tariffe invariate ad eccezione di quelle afferenti la TARI per le quali si rimanda al successivo punto.

1) Analisi delle voci più significative del titolo 1**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)**

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.

Con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatici, si confermano le aliquote in vigore, prevedendo il seguente introito:

2022	2023	2024
3.250.000,00000	3.250.000,00000	3.250.000,00000

determinato dall'applicazione:

- a) **aliquota 6 per mille + detrazione di € 200,00** per le unità immobiliari, comprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, utilizzate come abitazione principale;
- b) **aliquota 10,6 per mille** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale ed equiparati, i terreni agricoli, gli immobili produttivi cat. D;
- c) **aliquota 0,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d) **aliquota 0,00 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione. Detti immobili sono assoggettabili all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 rimangono esentati per l'esercizio 2022 unicamente gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale fattispecie per altro non è presente sul territorio di Novate Milanese dove l'unico immobile così accatastato non ospita nessuna attività.

Sono inoltre previsti i seguenti stanziamenti relativi alla lotta evasione IMU (e i correlati accantonamenti a fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità) per:

2022	2023	2024
510.000,00	450.000,00	450.000,00
FCDE	FCDE	FCDE
115.668,00	102.060,00	102.060,00

Il maggiore stanziamento per € 60.000,00 sull'esercizio 2022 è dovuto dagli avvisi di accertamento già predisposti dall'Ufficio Tributi ma ad oggi non notificati: riguardano quindi l'attività 2021 che troverà imputazione contabile sul prossimo esercizio.

ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F):

Con deliberazione nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatici, si conferma per il triennio l'aliquota UNICA nella misura dello 0,8 con una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 12.000,00, precisando che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile fino a € 12.000,00.

In applicazione dei nuovi principi contabili il gettito derivante dall'Addizionale Comunale I.R.Pe.F. è accertato per cassa ed il gettito previsto è di:

2022	2023	2024
2.650.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Le previsioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF sono state effettuate considerando una riduzione di gettito legata alla crisi epidemiologica in corso i cui effetti economici si dispiegheranno verosimilmente nell'esercizio 2022.

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI):

Fino al 2019, le tariffe della tassa rifiuti erano determinate al fine di assicurare la copertura al 100% del costo preventivato del servizio rifiuti (che comprendeva sia la spesa del gestore per l'anno in corso + Carc + altri costi del comune). Dal 2020, con le regole Arera questa coincidenza viene a mancare. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022- 2024 il gettito complessivo TARI è stato pertanto quantificato sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario predisposto dal servizio Ecologia in coerenza con il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2) approvato da ARERA con deliberazione 363 del 3 agosto 2021.

Il gettito previsto ammonta a:

2022	2023	2024
2.236.184,00	2.263.385,00	2.263.385,00
FCDE	FCDE	FCDE
167.266,56	169.301,20	169.301,20

La predisposizione del PEF secondo la metodologia su esposta avrebbe comportato un aumento dei costi a carico delle utenze domestiche e non domestiche. L'Amministrazione ha scelto di agire sui costi dell'Ente (in particolare il personale coinvolto a vario titolo nella gestione del servizio) per contenere il più possibile l'aumento che è stato pressoché sterilizzato.

2) Fondi perequativi**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali non ha alla data del 13/12/2021 pubblicato le attribuzioni di competenza dell'Ente malgrado il decreto di riparto fosse previsto per lo scorso ottobre. In assenza della quantificazione delle spettanze attribuite all'Ente l'ammontare del FSC è stato definito sulla base delle informazioni disponibili e stimato nella misura di:

2022	2023	2024
2.704.000,00	2.730.000,00	2.760.000,00

L'incremento delle risorse è afferente la restituzione delle risorse ex art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (restituzione tagli D.L. 66/2020) e dovuto all'incremento della quota vincolata allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali.

Il DDI bilancio 2022 (art. 45) prevede un aumento del FSC destinato:

1. al trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
2. all'aumento del numero dei posti disponibili negli asilo nido con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita da strutture private, pari al 33% della popolazione 0-6 anni.

Le risorse aggiuntive saranno ripartite con decreto entro il 28.2.2022 per il 2022 ed entro il 30.11 dell'anno precedente per le annualità successive. Ad oggi l'ammontare di queste risorse a destinazione vincolata non è noto. Le stesse saranno recepite con apposita variazione al bilancio di previsione 2022 2024 una volta adottati i relativi decreti di riparto.

2. Trasferimenti correnti

In attuazione del Federalismo Fiscale, a seguito del D. Lgs. n. 23/2011, i trasferimenti correnti sono fortemente ridotti rispetto alle annualità precedenti.

1) Trasferimenti da Amministrazioni Centrali rilevano:

- ❑ il contributo per il rimborso della tassa rifiuti degli Istituti Scolastici, pari ad € 13.000,00 annui,
- ❑ la quota del 5 per mille dell'IRPEF per € 12.000,00 annui,
- ❑ il contributo per minor gettito IMU per terreni agricoli, pari a € 9.678,00 annui, e immobili categoria D/E pari a € 15.014,00 annui, il contributo ristoro riduzione IMU (DM. 20.06.2014) per 27.429,00 annui;
- ❑ il "Fondo TASI" ex art. 1 comma 20 L. 208/2015 è stato ridotto ad € 190.000.000,00 annui complessivi; a fronte di tale riduzione la somma spettante al Comune di Novate Milanese è pari ad € 170.680,00 che la Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) destina agli investimenti (in particolare per piani di sicurezza a valenza pluriennale destinati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale); le spese finanziate con questo contributo devono essere liquidate o liquidabili, per le finalità indicate entro il 31/12 di ogni anno. Il Ministero verificherà l'utilizzo attraverso la BDAP-MOP. A questa quota si aggiunge per la sola annualità 2022 la somma di € 98.814,00 utilizzabile senza vincoli di destinazione.

Negli esercizi 2022-2024 non risulta invece finanziato il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L.n.34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il ddl bilancio 2022 (art. 178) ha invece posticipato al 31.10.2022 anziché il 30.6.2022 il termine per la regolazione finanziaria della certificazione fondi Covid 2020-2021:

Pertanto, se l'Ente dovesse presentare un saldo:

- a credito, dovrebbe essere beneficiario di un'entrata;
- a debito, dovrebbe restituire le somme.

Ad oggi le somme *de quo* sono stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023 sull'Esercizio 2021 per complessivi € 574.182,39 oltre alla quota di € 97.353,36 relativi al fondo funzioni fondamentali 2021. Gli Uffici Comunali sono impegnati a realizzare gli interventi di spesa connessi all'emergenza epidemiologica secondo le volontà espresse dall'Amministrazione Comunale.

2) Trasferimenti da Amministrazioni Locali rilevano:

- previsti per complessivi € 153.122,00 per l'esercizio 2022 e per € 140.500,00 per le annualità 2023 e 2024 i trasferimenti regionali per il Servizio AES (assistenza educativa specialistica);
- contributo destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche stimato in € 10.000,00 per tutte le annualità;
- contributo FSA per complessivi € 70.000,00 per tutte le annualità;
- € 31.000,00 per l'esercizio 2022 a titolo di contributo ottenuto da Regione Lombardia in seguito alla partecipazione al bando Rinnova Veicoli Enti Pubblici 2022.

3. Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie si riferiscono alle prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, per i quali si conferma l'attuale assetto tariffario.

1. Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni

per un totale di € 2.788.010,00 per il 2022, € 2.807.360,00 per il 2023 ed € 2.717.280,00 per il 2024.

Nella previsione su esposta rileva:

- il canone concessorio legato all'attivazione della sosta a pagamento il cui procedimento in capo alla Polizia Locale dovrebbe essere concluso ed attuato entro febbraio 2022, su questa partita la previsione di entrata è la seguente:

2022	2023	2024
51.750,00	66.500,00	66.500,00

- un incremento delle entrate afferenti i servizi cimiteriali dovuto essenzialmente all'attuazione della modifica del Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio n. 71 del 24/11/2021, che ha previsto il rinnovo delle concessioni cimiteriali afferenti i colombari ed i cinerari scaduti. La previsione di entrata è la seguente:

2022	2023	2024
505.000,00	505.000,00	435.000,00

- una riduzione del canone concessorio del servizio di gestione delle farmacie comunali che viene decrementato da € 158.600,00 ad € 85.400,00;

- con riferimento al canone "reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica" la riduzione imposta dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) non è stata considerata nel triennio di riferimento in quanto non ci sono contratti in scadenza nel periodo considerato. Si ritiene quindi che la riduzione del canone dovuto per gli impianti insistenti su beni demaniali ed indisponibili (quantificata dal legislatore in € 800,00 annui) decorrerà dalla scadenza degli attuali contratti di concessione.

Sempre con riferimento a questa tipologia di entrata occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel BP 21 23 trovano allocazione gli stanziamenti di entrata afferenti al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che a decorrere dal 01/01/2021 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

2022	2023	2024
430.000,00	430.000,00	430.000,00

2. **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** Le entrate sono state stimate in complessivi € 234.500,00 per il 2022 ed in € 254.500,00 per il 2022 ed € 274.500,00 per l'esercizio 2023 e sono relative in prevalenza a sanzioni per violazioni al codice della strada di seguito specificate:

2022	2023	2024
200.000,00	220.000,00	240.000,00
FCDE	FCDE	FCDE
126.861,20	137.971,20	149.081,20

Si registra una considerevole riduzione delle entrate legate alle sanzioni al codice della strada e, come si evince chiaramente dalla somma stanziata a fondo crediti, le criticità riscontrate nella riscossione rende di fatto indisponibile una percentuale molto elevata della relativa entrata.

3. **Interessi attivi** previsti per € 2.010,00 per ciascuno degli esercizi 2022 2024, afferenti alle entrate previste per interessi moratori;

4. **Rimborsi e altre entrate correnti** per un totale di € 337.600,00 per il 2022, € 341.500,00 per il 2023 ed € 343.100,00 per il 2024.

4. Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 6.078.843,00 per l'anno 2022, € 1.352.667,00 per il 2023 e € 1.056.889,00 per il 2024. Nella previsione su esposta rileva:

1) Contributi agli investimenti

2022	2023	2024
4.919.460,00	130.000,00	130.000,00

LE RISORSE DEL PNRR

Con riferimento alle risorse del PNRR si registra la modifica normativa introdotta dall'art. 15 comma 4 DL 77/2021 che consente agli Enti di cui al comma 3 di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Ad oggi non sono previsti stanziamenti afferenti le risorse *de quo*.

2) Alienazioni di beni materiali e immateriali

In conformità al nuovo Piano delle Alienazioni, previsto quale parte integrante del DUP 2022 2024, per il triennio 2022 2024 non è prevista alcuna alienazione. L'importo di € 5.000,00 stanziato in ciascun esercizio afferisce ai proventi da alienazione delle aree PEEP;

3) Altre entrate in conto capitale

Per il 2022 ammontano a complessivi € 1.131.383,00, € 1.194.667,00 per il 2023 ed € 898.889,00 per il 2024.

Nelle somme su esposte sono ricompresi gli oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente per complessivi:

2022	2023	2024
441.050,00	441.000,00	408.000,00

e con riferimento all'esercizio 2022 € 218.327,00 di opere a scomuto (Opere stradali piano di lottizzazione ATE P01 bis via Trento) che si prevede di collaudare nell'esercizio.

1. Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le Amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Le spese correnti sono state previste sulla base del trend storico, tenuti in debito conto i maggiori costi che si registreranno nell'esercizio 2022 in particolare con riferimento:

1. ai servizi alla persona dovuti all'applicazione dei protocolli anticontagio Covid.19 (asili nido, pre/post scuola e refezione);
2. agli aumenti delle utenze legati ai rincari delle componenti energie;
3. ai costi delle elezioni previste per le annualità 2023 (politiche) e 2024 (europee e Amministrative).

Sono state apportate le variazioni correttive laddove l'Amministrazione ha inteso integrare alcuni servizi erogati alla cittadinanza (ad esempio incremento di risorse per la gestione del verde, per il servizio di custodia dei cimiteri comunali e per gli interventi legati al piano straordinario di esumazioni ed estumulazioni). Sono state inoltre considerate le maggiorazioni di spesa obbligatorie, quelle consolidate e quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti; stante le entrate correnti disponibili si è resa necessaria l'applicazione dei proventi da oneri di urbanizzazioni per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria degli immobili per tutte le annualità del bilancio.

In generale la spesa corrente è stata rivista in ottica di deciso contenimento e di razionalizzazione, attività già avviata negli esercizi precedenti, considerando che una compressione eccessiva della spesa rispetto alle reali necessità della collettività pone problematiche soprattutto nel lungo periodo e che drastici tagli andrebbero a discapito dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Le spese correnti sono previste in complessivi:

- € 16.172.539,00 per l'anno 2021 di cui FPV (SPESA) € 295.978,00
- € 16.160.653,00 per il 2022 di cui FPV (SPESA) € 310.116,00
- € 16.093.160,00 per il 2023 di cui FPV (SPESA) € 315.296,00

Ancorché non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è la seguente:

MACROAGGREGATI	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101 - Redditi da lavoro dipendente	4.040.686,00	4.034.086,00	4.016.905,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	305.861,00	305.556,00	304.587,00
103 - Acquisto di beni e servizi	9.992.022,00	9.939.754,00	9.866.679,00
104 - Trasferimenti correnti	493.092,00	498.378,00	498.386,00
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	150,00	150,00	150,00
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.500,00	4.500,00	4.500,00
110 - Altre spese correnti	1.322.628,00	1.364.629,00	1.388.353,00
TOTALE TITOLO 1	16.158.939,00	16.147.053,00	16.079.560,00

In merito si osserva:

- per i redditi da lavoro dipendente rilevano la spesa relativa al trattamento economico tabellare dell'anno e altre indennità erogate nell'anno, oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell'esercizio precedente confluita nel FPV.
- per le imposte e tasse a carico dell'Ente rilevano in prevalenza l'IRAP che il Comune è tenuto a versare quale sostituto d'imposta per il personale dipendente, oltre al Tributo comunale sui rifiuti per gli immobili di proprietà dell'Ente e le spese per imposte di registro e di bollo per la registrazione dei contratti;
- gli acquisti di beni e di servizi rispettano quanto previsto nel piano triennale di razionalizzazione oltre alle riduzioni previste dalla normativa vigente;
- per i trasferimenti correnti rilevano in prevalenza interventi assistenziali e trasferimenti a scuole materne paritarie;
- per i rimborsi e le poste correttive delle entrate rilevano in prevalenza eventuali rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso;
- le altre spese correnti sono relative ai premi assicurativi ed agli stanziamenti afferenti il fondo di riserva, il FCDE, oltre alla quota I.V.A. da versare all'Erario per le gestioni commerciali.

Contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2022, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro [3.591.874,30](#) inferiore al corrispondente dato della media del triennio 2011-2013 pari a [4.318.302,72](#).

Con riferimento al salario accessorio, si precisa l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge 160/2019, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, è conteggiato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.

Con riferimento al contenimento della spesa del personale il criterio scelto dal legislatore è quello della **sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel tempo**.

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

In base all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2020) il Comune di Novate Milanese presenta un'incidenza delle spese di personale rispetto alla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio pari al 24,07%.

Il dato colloca l'Ente nella FASCIA 1 individuata dal decreto ministeriale e pertanto risulta consentito l'incremento della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

1.1. Fondo di riserva e Fondo di cassa

La consistenza del **Fondo di RISERVA** rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero nell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti.

Gli importi per il triennio sono i seguenti:

- anno 2022 € 48.574,09
- anno 2023 € 54.916,45
- anno 2024 € 55.132,60

Il D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha introdotto anche un **Fondo di RISERVA di CASSA**, non inferiore dello 0,2% delle spese finali; per l'esercizio 2022 lo stanziamento previsto è di € 48.574,09 nei limiti previsti.

1.2. Fondi spese

1) Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" per un importo di € 3.087,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

2) Fondo per rinnovi contrattuali e altri fondi

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito **Fondo rinnovi contrattuali** da corrispondere al personale dipendente nel caso di rinnovo del contratto nazionale per € 176.080,00 per l'esercizio 2022, € 176.064,00 per il 2023 ed € 176.081,00 per il 2024. Come previsto dai principi contabili è stato inoltre stanziato, per ciascuna delle tre annualità del bilancio di

previsione, un **Fondo incentivi spese tecniche** per € 35.000 annui di cui € 28.000,00 da corrispondere al personale dipendente previa regolazione contabile e reimputazione della spesa.

3) Fondo rischi/ passività potenziali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

La ricognizione dei contenziosi pendenti per i quali l'Ente potrebbe essere chiamato a sopportare un esborso ha portato alla definizione della seguente situazione:

SEDE GIUDIZIARIA	OGGETTO	PETITUM	ACCANTONAMENTO
TRIBUNALE DI MILANO	risarcimento danni fallimento CIS / POLI'	€ 550.936,00	€ 550.936,00

Dall'analisi dello stato delle vertenze e della situazione dei contenziosi in essere si è determinato di non accantonare alcuna somma posto che l'accantonamento risulta sufficiente.

4) Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra indicato sul bilancio di previsione 2022-2024 non sono state accantonate somme per perdite da partecipazioni societarie.

In quanto fondi, gli stanziamenti previsti non saranno oggetto d'impegno determinando economie di bilancio che confluiranno nel Risultato di Amministrazione quale quota accantonata.

5) Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'esercizio 2020, al ricorrere dei presupposti previsti dai commi da 857 a 872 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, le Amministrazioni saranno obbligate a prevedere uno stanziamento a titolo di fondo garanzia debiti commerciali.

Il Servizio Ragioneria e Bilancio ha effettuato la verifica di competenza e, alla data odierna, non ricorreranno i presupposti per la costituzione del fondo.

1.3. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) entrate assistite da fidejussione;
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa (fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa);
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Contestualmente, per evidenti ragioni di attendibilità delle previsioni di entrata e di tutela degli equilibri contabili, viene previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che le entrate che presentano un trend di riscossione molto lento ed incerto possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna Amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che per il bilancio 2022-2024 gli enti locali sono tenuti a stanziare a tale titolo il 100% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 essendo terminato il periodo nel quale era consentito un accantonamento graduale e/o l'utilizzo di coefficienti che consentissero di accantonare minori somme.

Le diverse tipologie di entrate sono state attentamente analizzate per individuare quelle che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ritenendo opportuno adottare un livello di analisi dettagliato sulla base dei singoli capitoli e non agendo a livello di categoria. La metodologia di calcolo adottata ha considerato il quinquennio che esclude l'esercizio precedente non ancora rendicontato (2016-2020). Si sono considerati quindi anche gli incassi dell'anno x+1 in conto residui anno x.

Si precisa che l'Ente non si è avvalso della facoltà di applicare l'art. 107 bis del D.L. 18/2020 secondo cui "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021".

In sede di Assestamento e di Rendiconto verrà verificata nuovamente la congruità degli accantonamenti previsti in questa sede.

2. Spese in conto capitale

In relazione agli investimenti previsti si osserva che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018.

In particolare gli investimenti previsti sono finanziati da entrate proprie in c/to capitale senza ricorso a forme di indebitamento-

Le previsioni del triennio per macroaggregati sono le seguenti:

MACROAGGREGATI	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.784.773,00	1.043.147,00	787.369,00
203 - Contributi agli investimenti	23.700,00	39.200,00	32.200,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	5.808.473,00	1.082.347,00	819.569,00

In merito si osserva:

- gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni contemplano le opere pubbliche previste nel piano triennale delle stesse;
- i contributi agli investimenti rilevano la quota di permessi da costruire destinata alle opere di culto, oltre alla quota annua di adesione all'Ente Parco Nord;

Servizi per conto terzi e Partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio per le quali l'Ente è al tempo stesso creditore e debitore.

Con le nuove regole contabili le stesse partite hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a:

- contabilizzazione della quota di split payment, introdotta dalle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015, che prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- contabilizzazione di imposte e tributi incassati/versati per conto terzi precedentemente allocati entrate e spese correnti.

Complessivamente ammontano ad € 2.687.000,00 per le annualità 2022-2024.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente	311.829,00	295.978,00	310.116,00
Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Partite Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti".

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Partendo da queste premesse, sono da considerare “non ricorrenti” e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell’Ente, le seguenti entrate e spese:

CAPITOLO	ENTRATE NON RICORRENTI DESTINATE A SPESE CORRENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
1010143	Lotta Evasione IMU	385.000,00	325.000,00	325.000,00
1010291	Lotta Evasione Tassa Rifiuti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2010950	contributo regionale	10.151,00	10.151,00	
2010968	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI	31.000,00		
2010969	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	-	
3011440	riaddebito costi piano straordinario esumazioni ed estumulazioni	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3052304	Rimborso spese elettorali	-	25.500,00	25.500,00
	TOTALE ENTRATE	604.651,00	539.151,00	529.000,00
CAPITOLO	SPESE NON RICORRENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Consultazioni elettorali e referendarie – spesa personale		15.000,00	15.000,00
1030367 368	Consultazioni elettorali e referendarie		20.000,00	20.000,00
1034083/ 1034084	Iniziative politiche giovanili	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1030418	Prestazioni Professionali Affari Generali	5.124,00	5.124,00	2.000,00
1030419	Patrocini legali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1030324	Dote comune	4.800,00		
1030722	Prestazioni Professionali Settore Urbanistica	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1030779	Prestazioni Professionali Settore Lavori Pubblici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1030742	Prestazioni Professionali Servizio Patrimonio	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1035280	Piano straordinario esumazioni ed estumulazioni	195.000,00	195.000,00	195.000,00
1036353	manutenzione verde pubblico	10.151,00	10.151,00	-
	Fondo crediti dubbia esigibilità	115.668,00	102.160,00	102.160,00
	TOTALE SPESE	371.743,00	371.435,00	358.160,00

Per quanto riguarda le entrate previste per sanatorie, abusi edilizi e relative sanzioni, condoni, alienazioni del patrimonio dell'Ente le stesse sono considerate interamente non ricorrenti e destinate integralmente a spese di investimento.

Con riferimento alle entrate afferenti la lotta all'evasione IMU si è ritenuto di considerarle ricorrenti per la quota sino ad € 125.000,00. Ciò nonostante resta evidente che le entrate afferenti la lotta all'evasione risultano stanziare a copertura delle spese correnti ancorché ricorrenti.

Indebitamento e garanzie prestate

Non avendo alcun mutuo in essere l'Ente gode dell'intera capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014. Non si prevede di ricorrere ad alcuna forma di finanziamento e/o sottoscrizione di indebitamento nel periodo di analisi della proposta di bilancio.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Servizi erogati

I servizi posti in essere dall'Ente sono destinati all'erogazione di prestazioni ai cittadini ovvero ai fini interni di supporto, e possono quindi essere distinti in servizi istituzionali, a domanda individuale o servizi produttivi.

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori per legge, ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'Ente, quali entrate di carattere tributario.

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Con riferimento alla realtà dell'Ente i servizi pubblici a domanda individuale sono i seguenti:

- Asili Nido
- Corsi extrascolastici
- Impianti sportivi
- Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali.

Come previsto dalla normativa vigente, nella stessa seduta di approvazione dei documenti programmatori, con apposita deliberazione, il Consiglio comunale determinerà la percentuale di copertura degli stessi.

Servizi rilevanti ai fini IVA

Gli enti locali ed enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le operazioni che esercitano in quanto "pubbliche autorità" anche quando, in relazione a tali attività, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza; l'art. 4 del Dpr 633/72 dispone che l'ente locale riveste lo status di soggetto passivo, solo nel caso in cui ponga in essere attività commerciali e pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

In quanto soggetto passivo IVA è obbligato a tutti gli adempimenti contabili previsti dalle norme di gestione dell'imposta.

I servizi e le attività rilevanti ai fini IVA sono i seguenti:

-
- attività imponibili diversi, comprende servizi istituzionali a carattere economico, a domanda individuale, produttivi e diversi,
 - attività patrimoniale che comprende le concessioni di spazi dove sono installate le antenne di trasmissione, le concessioni di beni immobili;
 - attività esenti diversi, quali la gestione degli asili nido comunali,
 - attività culturali
 - attività di refezione;
 - impianti sportivi;
 - produzione e vendita energia.

Risultato di amministrazione

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2021, è prevista quale allegato al Bilancio di Previsione, art. 11, comma 3 del D. Lgs. 118/2011, con lo scopo di evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, verificando l'esistenza di un eventuale disavanzo, provvedendone al ripiano e alla copertura.

La proposta di bilancio 2022-2024 è presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, non disponendo di fatto, dell'effettivo Risultato di Amministrazione che sarà determinato solo in sede di rendiconto a seguito del Riaccertamento Ordinario dei residui.

Il Risultato Presunto di Amministrazione al 31/12/2021, come da prospetto allegato al bilancio, è di complessivi € 12.336.236,75 distinto in:

- fondi accantonati € 5.085.811,68
- fondi vincolati € 2.760.489,38
- fondi destinati agli investimenti € 1.444.398,44
- fondi disponibili € 3.045.537,25

precisando che lo stesso non è oggetto di applicazione in sede di bilancio di previsione a finanziamento della spesa.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo espone le previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa, fornendo una visione globale dell'intera gestione dell'Ente relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'Esercizio.

La tabella evidenzia il rispetto del pareggio di bilancio, come definito dall'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i, secondo il quale *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*.

In particolare le previsioni formulate dai Dirigenti/Responsabili dei Settori per la costruzione del bilancio di previsione 2022 – 2024 sono state elaborate sulla base dei vincoli imposti dalla normativa vigente, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2020), delle previsioni definitive dell'esercizio precedente, della situazione epidemiologica legata alla pandemia COVID 19 che ha avuto e continuerà ad avere ripercussioni sia sul lato entrata che sul lato spesa oltre che della corretta applicazione del principio finanziario della competenza potenziata, previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede l'obbligo di imputare le entrate e le spese all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili.

Relativamente al bilancio di cassa, si osserva che gli stanziamenti previsti prevedono riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residuo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo pari a €. 8.508.214,42.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso a fonti di finanziamento pertanto il Titolo 6 dell'entrata non prevede alcuno stanziamento; non è in corso alcun mutuo o finanziamento, conseguentemente anche il Titolo 4 della spesa non prevede alcuno stanziamento.

Il Titolo 7 dell'entrata e il Titolo 5 della spesa riguardano le erogazioni e i rimborsi delle anticipazioni concesse dal tesoriere che non hanno natura autorizzatoria ed ai sensi del punto 3.26 del principio contabile della competenza finanziaria, non costituiscono debito dell'Ente in quanto destinate a fronteggiare esigenze di liquidità, valutando la consistenza iniziale e finale del fondo di cassa difficilmente troveranno ricorso nel corso dell'esercizio,.

Il Titolo 9 delle entrate ed il Titolo 7 della spesa sono poste compensative del bilancio.

Equilibri di bilancio 2022 – 2024 e Vincoli di finanza pubblica

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza".

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli Enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli Enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato dal DM 01.08.2019. In quella sede occorrerà verificare i 3 nuovi equilibri disciplinati dal principio contabile:

1. il risultato di competenza;
2. l'equilibrio di bilancio;
3. l'equilibrio complessivo.

Ad oggi il legislatore non ha chiarito se tutti e tre i summenzionati equilibri o se solo uno fra essi (e in questo caso quale) debbano essere presi a riferimento per la certificazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il bilancio di previsione 2022 2024 è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza. Per le previsioni di cassa il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

EQUILIBRIO CORRENTE			
ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo Pluriennale Vincolato	311.829,00	295.978,00	310.116,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.354.684,00	11.457.885,00	11.487.885,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	859.936,00	717.500,00	707.349,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.362.120,00	3.405.370,00	3.336.890,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	15.888.569,00	15.876.733,00	15.842.240,00
SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	16.158.939,00	16.147.053,00	16.079.560,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese	16.158.939,00	16.147.053,00	16.079.560,00
Totale entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	€ 441.050,00	€ 441.000,00	€ 408.000,00
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti	€ 170.680,00	€ 170.680,00	€ 170.680,00
Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE			
ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.078.843,00	1.352.667,00	1.056.889,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	6.078.843,00	1.352.667,00	1.056.889,00
SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.808.473,00	1.082.347,00	819.569,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese	5.808.473,00	1.082.347,00	819.569,00
Totale entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	€ 441.050,00	€ 441.000,00	€ 408.000,00
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti	€ 170.680,00	€ 170.680,00	€ 170.680,00
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00

L'equilibrio è stato ottenuto mediante l'applicazione di entrate di parte capitale (OO.UU.) destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge.

La tabella allegata al bilancio evidenzia il rispetto del pareggio finanziario in termini di competenza per le singole annualità considerate, conseguito applicando alla spesa corrente, come previsto dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio e delle strade.

In tutte le annualità di bilancio risultano inoltre stanziati entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per € 170.680,00 relativi al contributo IMU TASI.

Partecipazioni dell'Ente

L'Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società ed organismi:

Società:

- Azienda Servizi Comunali S.r.l. posseduta al 100% per la gestione delle farmacie comunali,
- CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L. in Liquidazione – trasformata da Cis Novate Spa S.p.a. posseduta al 100% per la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva compreso l'esercizio di servizi natatori di tipo idrokinesiologico, dichiarata in fallimento con Sentenza Tribunale di Milano del 21.06.2016,
- CAP Holding S.p.a., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque,

Altri organismi:

- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, quota partecipazione del 2,77% per la gestione dei sistemi bibliotecari,
- Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, per la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con quota di partecipazione del 14,29%,
- Ente Parco Nord di Milano con quota partecipazione di 19/1000,

Non si rileva la necessità di costituire accantonamenti per perdite potenziali, considerando che, sulla base dei dati rilevati dall'ultimo rendiconto approvato riferito alle società ed altri organismi oggetto di consolidamento non si rilevano particolari criticità.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, costituisce allegato al bilancio.